

Art. 109.

« Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala delle sezioni o nell'aula dell'ufficio centrale è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

« Colla stessa pena dell'ammenda estensibile sino a lire 200 è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca ».

(È approvato).

Art. 110.

« Chiunque ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale o in più di una sezione dello stesso collegio, e chi trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1,000.

« Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2,000 ».

(È approvato).

Art. 111.

« Chiunque, concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico, che a tale scopo ha rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

« Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità

della elezione o ne muta il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

« Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

« Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1,000.

« I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5,000.

« Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'articolo 64-bis è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce nella tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1,000 ».

A questo articolo l'onorevole Vaccaro propone il seguente emendamento: « Nel secondo comma, alla parola: *muta* sostituire: *altera* ».

L'onorevole Vaccaro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VACCARO. La ragione è semplice. Gli articoli 108 e 111 del presente disegno di legge sono la riproduzione degli articoli 105 e 108 della legge comunale e provinciale. Ora, sotto l'impero di quest'ultimo è sorto nella giurisprudenza il dubbio se, al cospetto dell'articolo 105 che usa la parola *altera*, la parola *muta* dell'articolo 108 importi una cosa diversa.

La giurisprudenza è ancora incerta, malgrado che la Corte Suprema, abbia detto che basti *variare*, *alterare* soltanto l'esito complessivo dello scrutinio, per incorrere nel reato previsto dell'articolo 108. Perciò, a tagliare ogni questione, propongo di sostituire alla parola *muta*, la parola *altera*. (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto questo emendamento.